

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 464-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOMBARDIERI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 464, di riforma dell'invalidità pensionabile, traduce un orientamento del Governo già emerso nella VI legislatura (e riproposto nell'attuale) inteso a realizzare le premesse di un ordinamento previdenziale più omogeneo e maggiormente rispondente alle esigenze di giustizia sociale da più parti rappresentate.

Nell'attuale realtà politica il provvedimento sembra indispensabile, considerato che la riforma generale del sistema pensionistico — necessaria e indifferibile — richiede (come l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato) tempi non brevi per la sua definitiva approvazione.

In tale ottica si collocano, com'è noto, oltre il presente disegno di legge, il progetto di revisione della normativa sulla prosecuzione volontaria (atto Camera n. 1122) ed i disegni di legge n. 233 e 837 relativi alla riforma della previdenza in agricoltura, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato.

È a tutti noto come il fenomeno dell'invalidità ha comportato sempre un grave onere per il Paese, in termini di costi sociali, sia per la mancata produzione del reddito sia per le prestazioni da corrispondere ai lavoratori che ne vengono colpiti. Esso va dunque affrontato — nel quadro della tutela del benessere psico-fisico dei cittadini — con tutti gli strumenti disponibili, innestati sul nuovo ruolo che contraddistingue l'INPS nel sistema sanitario nazionale. Ci si riferisce anche a quegli interventi di carattere preventivo cui oggi, rispetto alla vecchia organizzazione mutualistica, eminentemente curativa, si attribuisce funzione determinante.

A tali criteri si ispira il disegno di legge n. 464 che, se da una parte è improntato all'esigenza di dare alla materia un profi-

lo sistematico di ordine normativo, dall'altro rappresenta un incisivo intervento contro gli abusi comunemente denunciati nella valutazione del fenomeno « invalidità ».

È noto infatti che l'incremento delle pensioni di invalidità ha assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, gravando il sistema previdenziale di oneri impropri di carattere assistenziale, con riflessi indubbiamente negativi sull'equilibrio economico e gestionale.

Quali principali fattori cui imputare tale anomala tendenza, secondo il documentato parere con il quale il CNEL ha fornito un contributo essenziale alla definizione complessiva del disegno di legge in esame, vanno menzionati: la « marcata tendenza assistenziale con la quale si è cercato di lenire i gravi problemi economici e sociali di larghe zone del Paese », che avrebbero dovuto invece trovare la loro naturale risposta in un più adeguato sistema di strutture sociali e assistenziali; la « generalizzazione di alcuni diritti previdenziali sorti originariamente per i lavoratori dipendenti, non accompagnata da un'analoga armonizzazione di altri istituti, quale ad esempio, quello dell'età pensionabile »; i « limiti e l'ambiguità della normativa in atto che hanno consentito per lungo tempo, anche sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale, una applicazione estesa e poco rigorosa »; infine, le « modalità di accertamento e riconoscimento dello stato invalidante, poco idonee ad oggettivizzare le pronunce ».

Dai dati statistici degli ultimi 25 anni (1951-1976), si rileva che il numero delle pensioni erogate dall'INPS è salito da 2 milioni a 12 milioni. Fino a metà degli anni '60 le pensioni sono cresciute con un indice costante (1.800.000 ogni 5 anni); successivamente si è registrata una brusca impennata del tasso di aumento (4 milioni ogni 5 anni).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono noti i termini quantitativi delle pensioni di invalidità nell'ultimo quinquennio:

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI			GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		
Anno	Numero	Importo annuo (in miliardi)	Anno	Numero	Importo annuo (in miliardi)
1976	3.087.583	3.170	1976	2.031.761	1.844,8
1977	3.130.591	3.831	1977	2.047.671	2.119,7
1978	3.151.045	4.937,6	1978	2.058.517	2.542,8
1979	3.124.800	5.810,2	1979	2.037.670	2.848,4
1980	3.119.600	8.059	1980	2.026.300	4.066

Nella valutazione dei dati suesposti non va comunque tralasciata una considerazione: non prevedendo l'attuale legislazione il mutamento di titolo della pensione di invalidità al momento in cui il titolare matura i requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia, senza tale trasformazione non è possibile una fedele rilevazione statistica. Si stima, comunque, che di circa i due terzi delle pensioni di invalidità titolari siano oggi persone che hanno ormai superato l'età pensionabile.

Le preoccupazioni inerenti ai crescenti costi della sicurezza sociale ed in particolare della spesa previdenziale e sanitaria, riguardano principalmente quei costi che gravano sul settore pubblico e sono finanziati con il gettito fiscale e con i contributi.

In questi ultimi anni il calo degli indici di espansione economica ha reso più problematico il continuo aumento della quota del prodotto nazionale destinata a spese sociali, in particolare a quella di carattere previdenziale che della spesa sociale rappresenta la parte più rilevante. Il crescente disavanzo desta quindi fondate preoccupazioni, in particolare ove si consideri che le pensioni di invalidità già in essere continueranno a gravare sul sistema, senza che la nuova regolamentazione delle revisioni, proposta dal disegno di legge n. 464, possa

inficiarle e ciò per non ledere interessi legittimi e posizioni economiche — del resto, modeste — già consolidate.

Dalle considerazioni esposte è emersa dunque la consapevolezza politica dell'esigenza di rivedere l'istituto dell'invalidità, attraverso un'opera di riforma che ne perfezioni l'efficienza nell'obiettivo di un valido e ragionevole sistema di sicurezza sociale.

Sotto tale profilo il disegno di legge n. 464 può dirsi proiettato esclusivamente nell'avvenire e, attraverso l'introduzione di alcune importanti innovazioni, realizza una trasformazione concettuale dell'invalidità pensionabile.

L'innovazione più significativa riguarda lo stesso concetto di invalidità pensionabile, per il quale viene abbandonato il riferimento alla « capacità di guadagno » introdotto fin dal 1919 (decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, articolo 7), per adottare quello della « capacità di lavoro » che, in sede di accertamento, sembra offrire più oggettivi termini di giudizio.

Si è accennato infatti a quali distorsioni — con inevitabili pesanti conseguenze sull'equilibrio finanziario del sistema previdenziale — abbia dato origine la relatività del concetto di capacità di guadagno alla luce delle diverse realtà ambientali e socio-economiche del Paese, ove il fenomeno « invalidità »

è stato assimilato (concettualmente) a quello di « vecchiaia anticipata » ed ha in pari tempo svolto funzioni di surrogazione di redditi da lavoro. È noto infatti, da un punto di vista strutturale, come le pensioni di invalidità abbiano contribuito ad un sia pure parziale riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del nostro Paese e a garantire ad alcune regioni meridionali maggiori opportunità di reddito. Si è infatti calcolato che, per ogni 100 lire di contributi versati all'INPS, la Lombardia, in termini di prestazioni ne riceve 90, mentre le regioni meridionali registrano una differenza positiva maggiorata anche fino a 7 volte. Si è pure rilevato che il pensionamento per invalidità è inversamente proporzionale al tasso di occupazione e che ad esso si è fatto ricorso per compensarne, in qualche modo, il basso livello.

Può dirsi, dunque, che l'originario disegno del legislatore — individuare, in seguito al giudizio sullo stato psico-fisico del lavoratore, le possibilità di un'occupazione remunerativa, malgrado la perdita della capacità di lavoro — ha subito una inversione logica e col tempo si è fatto riferimento alle possibilità occupazionali, con una sempre più ridotta connessione con lo stato psico-fisico del lavoratore.

A partire dal 1976 è stata registrata una graduale positiva inversione di tendenza nel riconoscimento delle pensioni di invalidità, sia da parte degli organi collegiali periferici dell'INPS, sia in sede di contenzioso giudiziario e di indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione; e ciò ha contribuito ad una sensibile riduzione della patologia del fenomeno del pensionamento per invalidità.

Il motivo determinante di tale situazione va individuato nella modifica legislativa degli elementi costitutivi della invalidità pensionabile, operata dall'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con il quale è stata accentuata la rilevanza del nesso di causalità tra infermità o difetto fisico o mentale e riduzione della capacità di guadagno oltre i due terzi: ne è derivato che, nelle valutazioni medico-legali, la condizione psico-fisica del soggetto (« causa » della riduzione della capacità di guadagno) ha potuto

riassumere una maggiore (anche se non primaria) importanza.

Altra scelta innovativa contenuta nel disegno di legge in esame — anche sulla scia della raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea (del 1966), su parere del Comitato economico e sociale — è la distinzione di due categorie di invalidità: una parziale, che peraltro permette all'invalido una certa attività nell'ambito della sua professione abituale o in altro campo, in relazione alla sua formazione professionale; ed una totale, che non permette più l'esercizio di alcuna attività lavorativa.

Per questo secondo livello (che, per definizione, non può essere compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi dei liberi professionisti o con le varie forme previdenziali sostitutive o integrative della retribuzione), è prevista una maggiorazione della pensione, tale da consentire il massimo rendimento retribuzione-pensione, mediante il computo anche degli anni intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione (di inabilità) ed il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

Viene attuato, inoltre, il principio dell'assegnazione della pensione di invalidità nei suoi due livelli, anche quando lo stato di invalidità risulti dall'aggravamento dell'infermità preesistente e si è realizzato l'istituto dell'assegno mensile, per l'assistenza personale continuativa ai pensionati colpiti da invalidità totale.

Quali innovazioni intese poi a ricondurre più direttamente il fenomeno dell'invalidità entro limiti fisiologici, si citano: la non integrabilità al trattamento minimo delle pensioni di invalidità e l'attribuzione di una somma pari all'importo della pensione sociale a carico del Fondo sociale; la concessione della pensione di invalidità per un periodo non superiore a tre anni, con conferma per periodi della stessa durata, su domanda del pensionato; l'impossibilità di liquidare pensioni ordinarie di invalidità in favore di coloro che presentato la domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile; l'elevazione progressiva da uno

a tre anni, del periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda. Si è operato, infine, un raccordo dell'istituto della prosecuzione volontaria con il nuovo concetto di invalidità pensionabile: basandosi, quest'ultima, sulla capacità di lavoro, con chiaro riferimento alla qualifica del lavoratore, è sembrata naturale conseguenza escludere che i contributi volontari possano, nel futuro, essere computati ai fini del diritto alla pensione di invalidità, mentre restano, invece, validi ai fini della misura.

Si illustrano qui di seguito, brevemente, gli articoli più significativi del provvedimento (nel testo proposto dalla Commissione) con i quali si intende dare attuazione ai principi esposti.

L'articolo 1 modifica la definizione di invalidità pensionabile contenuta nell'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha disciplinato per ultimo la materia, introducendo il principio in base al quale — come accennato nella parte introduttiva — l'invalidità deve risultare correlata non più alla riduzione della capacità di guadagno, bensì alla riduzione — sempre a meno di un terzo — della capacità lavorativa.

In questo modo si intende superare il lamentato effetto della valutazione, nella determinazione dello stato di invalidità pensionabile, del cosiddetto coefficiente socio-economico o ambientale. Trattasi quindi di una valutazione prettamente medico-legale, finalizzata a verificare le concrete possibilità lavorative del richiedente la prestazione.

La norma prevede inoltre che detta capacità lavorativa sia ridotta in modo continuativo; lo stesso articolo accoglie poi il principio — sostenuto, come si è detto, anche in sede comunitaria — in base al quale l'invalidità preesistente all'instaurazione del rapporto assicurativo (il cosiddetto « rischio precostituito ») dà diritto a pensione, sempre che si verifichi aggravamento dell'invalidità psico-fisica dell'assicurato.

Quanto al criterio stabilito al terzo comma in ordine alla possibilità che la pensione di invalidità di importo inferiore al tratta-

mento minimo venga integrata nel limite massimo del trattamento minimo da un importo a carico del Fondo sociale, pari a quello della pensione sociale, non può non rilevarsi che tale disposizione introduce una forma di trattamento atipico riferito, per quanto concerne l'importo massimo, ai minimi di legge e per quanto riguarda la gestione cui farebbe carico l'integrazione, alla pensione sociale, senza alcun riferimento peraltro alle norme che disciplinano la concessione di quest'ultima. Per questo comma, sottoponiamo all'Assemblea ogni valutazione in ordine all'opportunità di subordinare l'attribuzione dell'importo integrativo all'accertamento dei limiti di reddito vigenti per la pensione sociale.

Il quinto comma — allo scopo di assicurare, tra i percettori di pensione di invalidità un controllo più assiduo e costante, idoneo ad evitare che la prestazione continui ad essere fruita anche nei casi in cui siano venute meno le condizioni che hanno dato origine alla erogazione (riacquisto oltre i limiti di un terzo, della capacità di lavoro) — prevede che la pensione di invalidità sia concessa per un periodo non superiore a tre anni e sia confermabile, per periodi di pari durata, su domanda del pensionato.

L'articolo 2 istituisce un secondo grado di invalidità: l'invalidità totale, definita « inabilità ».

La relativa pensione, reversibile ai superstiti, spetta all'assicurato che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La definizione di inabilità contenuta nel primo comma, nel fare riferimento all'impossibilità di svolgere « qualsiasi attività lavorativa » si discosta da quella contenuta nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957 che, ai fini del diritto a pensione ai superstiti, prevede una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a « proficuo lavoro ».

La scelta, più restrittiva, del riferimento a « qualsiasi attività », anziché al « proficuo » lavoro, è senz'altro in linea con l'intendimento di garantire un giusto reddito ai totalmente inabili.

La misura della pensione di inabilità è pari a quella della pensione di invalidità, calcolata in base ai contributi versati, maggiorata da un'integrazione pari alla differenza fra tale pensione e quella che spetterebbe con l'azianità contributiva che l'assicurato medesimo potrebbe vantare, lavorando ininterrottamente fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, entro il limite massimo di quaranta anni. La pensione complessiva di inabilità va rivalutata secondo i criteri previsti dalla gestione che eroga la pensione medesima.

Il penultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che la pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo o da attività professionale nonché con i trattamenti di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione, come ad esempio le prestazioni a carico della Cassa integrazione guadagni.

Al verificarsi di una delle situazioni anzidette, la pensione di inabilità è sostituita dalla pensione di invalidità di cui al precedente articolo 1.

L'articolo 4 — relativo ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alle pensioni di invalidità e inabilità — eleva da uno a tre anni il periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, fissato dalle norme vigenti come requisito per ottenere la pensione di invalidità. Stabilisce inoltre che la contribuzione volontaria versata per periodi successivi all'entrata in vigore della legge non è valida ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità o di inabilità, mentre rimane utile ai fini della determinazione della misura della pensione medesima.

L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno mensile, in aggiunta al trattamento di inabilità, nel caso in cui all'inabile sia riconosciuta la necessità di un'assistenza personale continuativa. L'assegno, che non è reversibile, è stabilito nella misura e alle stesse condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non è compati-

le con quello erogato dall'assicurazione anzidetta. Per coloro i quali fruiscono di analoga prestazione da parte di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza — di norma in misura inferiore all'assegno di accompagnamento dovuto ai grandi invalidi del lavoro — l'assegno istituito all'articolo 5 viene ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione medesima.

L'articolo 6, modificando sostanzialmente la disciplina della pensione privilegiata per causa di servizio, di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, elimina il requisito contributivo e assicurativo, ammettendo conseguentemente il riconoscimento della invalidità e della inabilità o del diritto dei superstiti in caso di morte, dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Tale innovazione è apparsa necessaria in quanto, nelle ipotesi di invalidità, inabilità, o morte derivante da causa di servizio, la prescrizione del possesso di un requisito contributivo, anche minimo, avrebbe dato certamente origine a situazioni di sperequazione fra i lavoratori, specialmente nei casi in cui particolarmente grave è la menomazione causata dall'evento.

In tale contesto si ravvisa l'opportunità di includere l'infortunio *in itinere* tra i rischi che possano dar titolo al riconoscimento dell'invalidità o inabilità, in rapporto causale diretto con finalità di servizio, al fine di dare una tutela normativa ad una fattispecie considerata fino ad oggi solo dalla giurisprudenza. Il testo dell'articolo andrebbe pertanto integrato in tal senso.

La Commissione ha poi ritenuto opportuno inserire un articolo aggiuntivo (articolo 7) che, nel dettare criteri generali in ordine all'applicazione degli aumenti derivanti da rivalutazioni per perequazione automatica, mira ad introdurre, per la pensione ordinaria di invalidità inferiore al trattamento minimo, un criterio di valutazione che consenta di eliminare gli inconvenienti che inevitabilmente scaturirebbero, sia sotto il profilo equitativo che operativo, dalla pedissequa applicazione alla pensione medesima delle norme che disciplinano la perequazione automatica nell'assicurazione generale

obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni autonome.

Inoltre, un'ulteriore norma aggiuntiva (articolo 8) definisca il concetto di inabilità anche ai fini delle norme in materia di assegni familiari.

L'articolo 9 prevede una dettagliata regolamentazione delle revisioni delle pensioni di invalidità e di inabilità, sia ad iniziativa dell'Istituto previdenziale che su domanda del pensionato.

La normativa assume particolare rilievo per l'accertamento delle condizioni psichiche dei pensionati di invalidità, attesa la periodicità triennale introdotta dall'articolo 1 per le pensioni di invalidità.

L'articolo 10, allo scopo di non recare grave pregiudizio ai rapporti assicurativi in corso di svolgimento, nel passaggio dalla vigente alla nuova più rigorosa disciplina, introduce transitoriamente un principio di gradualità nell'elevazione da uno a tre anni del periodo di contribuzione nell'ultimo quin-

quennio precedente la domanda di pensione, stabilita dall'articolo 4.

L'articolo 11, infine, concerne la decorrenza delle norme contenute nel provvedimento in esame e, per le materie non espressamente disciplinate, formula un rinvio alle disposizioni in vigore nelle gestioni interessate.

Onorevoli senatori, il disegno di legge al vostro esame non è certamente configurabile come una riforma del sistema pensionistico; è piuttosto un provvedimento « ponte » in attesa di una più organica regolamentazione di tutta la materia. Con l'innovazione più significativa che si propone — il concetto di « incapacità di lavoro » in luogo della « riduzione della capacità di guadagno » — si auspica che possa, tra l'altro, venire eliminato un contenzioso che si è rivelato spesso pretestuoso, pur continuandosi a garantire doverosamente una giusta tutela previdenziale al cittadino effettivamente invalido. Confidiamo, quindi, in una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

BOMBARDIERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

13 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore STAMMATI)

27 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso nella considerazione di fondo che i criteri ispiratori delle norme in esame appaiono volti ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle invalidità pensionabili, eliminando i più abnormi fattori di espansione incontrollata della spesa.

Peraltro, si invita la Commissione di merito a voler dedicare la massima attenzione

a tutta la problematica degli equilibri gestionali del fondo pensioni lavoratori dipendenti (pensioni di invalidità) nonché delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. Ad avviso della Commissione ogni modifica o integrazione della normativa in materia deve essere valutata in via prioritaria, dalla Commissione di merito, in un'ottica che analizzi con grande rigore ed approfondimento gli andamenti pluriennali (per lo meno triennali in coerenza con l'impostazione del bilancio pluriennale dello Stato) delle gestioni in questione.

PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

espresso il 28 marzo 1980, in seguito a richiesta formulata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento, il 19 dicembre 1979 e trasmesso alla Presidenza il 2 aprile 1981

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, preso in esame il disegno di legge governativo n. 464/S, recante norme per la « Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile », esprime le seguenti « considerazioni generali ».

1. - Giudica il fenomeno dell'invalidità un grave problema per il Paese, considerando come l'incapacità totale o parziale alla attività lavorativa rappresenti un duplice costo sociale, in termini di mancata produzione ed in termini di provvidenze che debbono essere corrisposte ai lavoratori che ne vengono colpiti. Ritiene pertanto che essa vada combattuta con tutti i mezzi a disposizione, nel quadro della difesa del benessere psico-fisico dei cittadini. Attribuisce grande importanza all'attuazione puntuale della riforma sanitaria, particolarmente per quel che riguarda la prevenzione e la riabilitazione. In questo senso richiama l'attenzione dei pubblici poteri e delle forze sociali.

2. - Ritiene abnorme lo sviluppo numerico che in questi anni hanno avuto le pensioni di invalidità, sia in rapporto al complesso dei lavoratori assicurati, sia in rapporto all'andamento delle pensioni di vecchiaia e di anzianità. Il fenomeno che si è verificato va, peraltro, ricondotto nelle sue dimensioni reali se è vero che nel '76, su 5.118.000 titolari di pensioni, ben 3.276.000 avevano superato l'età pensionabile. La spesa relativa che incide in misura rilevante sull'importo totale, va, pertanto, attribuita in buona parte a pensioni di vecchiaia o a pensioni sociali.

Auspica, di conseguenza, che la nuova disciplina consenta di far chiarezza su questo aspetto, e ciò anche ai fini statistici.

Rileva inoltre che, se pure l'incidenza delle pensioni di invalidità è attualmente in Italia superiore a quella degli altri Paesi europei, la spesa complessiva per la sicurezza sociale si mantiene su livelli medi.

Valuta infine come un dato positivo, che negli ultimi anni vi sia stata un'inversione di tendenza nel flusso delle domande, dei ricorsi e dei riconoscimenti.

3. - Ha individuato numerose cause concomitanti nel determinarsi di un così alto numero di pensioni di invalidità: ritiene che, fra le ragioni specifiche che hanno comportato tale crescita anomala, alcune possono essere ricondotte alla marcata tendenza assistenziale con la quale si è cercato di lenire i gravi problemi economici e sociali di larghe zone del Paese; altre derivano dalla generalizzazione di alcuni diritti previdenziali concepiti originariamente per i lavoratori dipendenti, non accompagnata da una analoga armonizzazione di altri istituti, quali ad esempio quello dell'età pensionabile; altre, derivano da limiti e ambiguità della normativa in atto che ne hanno consentito per lungo tempo, anche sulla base della interpretazione giurisprudenziale, una applicazione estesa e poco rigorosa; altre, infine, derivano dalle modalità dell'accertamento e di riconoscimento dello stato invalidante poco idonee ad oggettivizzare le pronunce. Nè va trascurato, come dato oggettivo, che sulla diffusione delle invalidità hanno influito pesantemente condizioni di vita e di lavoro nocive e insicure.

È dell'avviso che, per ricondurre il fenomeno dell'invalidità pensionabile in limiti fisiologici, occorra operare contemporaneamente su tutti gli aspetti del problema.

4. - Nel rilevare come in tutti questi anni il sistema previdenziale sia stato gravato da oneri impropri di carattere assistenziale, sottolinea come ciò abbia in parte concorso a determinare il preoccupante andamento economico degli enti previdenziali.

Pur riconoscendo la necessità di dover fare fronte alle pressioni di aree di bisogno che avrebbero dovuto trovare la loro naturale risposta in un compiuto sistema di servizi sociali ed assistenziali, ritiene che anche su questo terreno sia urgente operare una svolta, se non si vuole continuare a far gravare sul costo del lavoro oneri che devono essere sopportati dalla collettività nazionale attraverso un equo sistema fiscale.

Concorda, quindi, con la relazione ministeriale laddove sottolinea l'esigenza di una rapida discussione ed approvazione di una organica legge-quadro di riforma dell'assistenza sociale, onde evitare che i pur necessari interventi di riforma e di razionalizzazione dell'ordinamento previdenziale si risolvano in un danno per le categorie più deboli.

5. - Ritiene che la disciplina dell'invalidità pensionabile sia parte integrante della riforma più generale dell'ordinamento previdenziale; sollecita pertanto una rapida approvazione di una riforma previdenziale, che tenga anche conto degli orientamenti espressi dal CNEL nelle precedenti pronunce.

6. - Considera di grande interesse la legislazione che in materia di invalidità pensionabile è stata recentemente adottata in altri paesi della CEE e ritiene che la logica complessiva che sta alla base di detti sistemi risponda meglio alla esigenza di tutelare i cittadini rispetto ai rischi dell'incapacità lavorativa.

7. - Sottolinea che dalla discussione che si è svolta sono emersi alcuni principi base cui dovrebbe ispirarsi una riforma complessiva dell'invalidità, anche sulla scorta di quanto già attuato in altri paesi dell'Europa comunitaria, e più precisamente:

a) che occorra trasformare la logica che sta alla base dell'attuale normativa, passando dalla concezione dell'invalidità considerata come « vecchiaia anticipata » a quella

dell'invalidità assimilata alla « malattia di lunga durata »;

b) che l'invalidità pensionabile debba avere un suo campo di operatività soltanto durante il periodo della vita attiva dell'individuo, e cioè fino all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia;

c) che sia auspicabile tendere ad un sistema coordinato ed integrato degli interventi previdenziali ed assistenziali nell'ambito del quale si prescinda dalle cause che hanno determinato l'invalidità e dall'anzianità contributiva precedente, fermo restando il minimo contributivo per l'acquisizione del diritto; in ogni caso andrebbero mantenuti distinti gli oneri a carico del sistema previdenziale, finanziati con la contribuzione, da quelli a carico del sistema assistenziale, finanziati con la fiscalità generale;

d) che il trattamento debba essere sostitutivo o integrativo di un mancato guadagno, che va in ogni caso dimostrato, e che la sua misura debba essere fissata in un rapporto da definire con la indennità di malattia;

e) che l'accertamento dell'incapacità di lavoro e della sua incidenza sul guadagno debba essere rigoroso e ricorrente e che il suo riconoscimento debba tenere anche conto di precedenti periodi di malattia assistita;

f) che, al di là degli aspetti risarcitori, tutte le prestazioni debbano essere ricondotte ad un unico trattamento a carattere continuativo;

g) che l'equiparazione dei diritti e dei trattamenti di tutti i lavoratori, dipendenti (privati e pubblici) ed autonomi, debba essere la logica conseguenza di un'analoga equiparazione, sul piano contributivo e sul piano dell'accertamento del diritto, anche per quanto concerne la individuazione del mancato guadagno, particolarmente complessa nel caso dei lavoratori autonomi.

8. - Ritiene che il divario riscontrabile fra le pur interessanti proposte di revisione del disegno di legge 464/S ed i concetti elencati nel punto 7 sia notevole.

Rileva, infatti, come il disegno di legge, che pure per alcuni aspetti cerca di unifor-

marsi alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Economiche Europee del 1966, sia stato concepito con obiettivi limitati ad una razionalizzazione della situazione in atto e non tenga sufficientemente conto degli elementi di novità emersi negli ultimi anni, per ciò che concerne, in particolare, una più moderna concezione dell'invalidità, un riordino uniforme delle normative previste per le diverse categorie di lavoratori, un raccordo, infine, con le altre forme di tutela del nostro sistema di sicurezza sociale.

9. - Tuttavia il CNEL, tenuto anche conto delle negative ripercussioni che ulteriori ritardi comporterebbero per i lavoratori e per il Paese, si è fatto carico dell'esigenza sempre più pressante di avviare comunque la riforma previdenziale in tutti i suoi aspetti, ed ha, pertanto, ritenuto di approvare alcune delle scelte contenute nel disegno di legge, integrandolo con alcune osservazioni e suggerimenti e mantenendo comunque ferme talune perplessità di fondo.

Pur non trascurando i riflessi non certamente positivi che il susseguirsi di modificazioni delle norme comporta per il Parlamento, per i lavoratori e per gli enti chiamati ad attuarle con precisione e puntualità, il CNEL ha considerato il disegno di legge n. 464/S come un *provvedimento-ponte*, in vista di una più organica regolamentazione di tutta la materia. Ha comunque ritenuto opportuno proporre l'introduzione di alcune modificazioni, sulla via di una trasformazione concettuale dell'invalidità pensionabile.

Ritiene pertanto necessario che sia opportuno orientarsi verso una riforma complessiva dell'invalidità anche attraverso questa tappa intermedia, avendo presente la necessità di non introdurre nella presente revisione elementi contraddittori ai sovraelencati obiettivi e tenendo, altresì, conto del necessario gradualismo, dell'esigenza di mettere la legge al riparo da un eccessivo contenzioso e della funzionalità del sistema previdenziale.

10. - Il CNEL valuta quindi positivamente alcune norme contenute nel disegno di legge 464/S in quanto ritiene avvicinarsi la nostra legislazione a quel disegno ottimale che si

è cercato di delineare in precedenza. In particolare concorda con:

l'introduzione di due livelli di incapacità lavorativa (invalidità e inabilità), e di due distinti trattamenti;

l'assegnazione di una pensione adeguata agli inabili;

il riconoscimento dell'invalidità preesistente al rapporto assicurativo, pur nei limiti delle condizioni poste;

il complesso di norme più vincolanti di carattere contributivo e il maggior rigore nell'accertamento e nelle revisioni;

la istituzione di un assegno mensile per l'assistenza continuativa.

Sulla base delle precedenti valutazioni suggerisce alcune modificazioni al disegno di legge 464/S, che concorrono:

ad accentuare la distinzione fra invalidità e vecchiaia;

a garantire un trattamento sufficiente agli inabili ed agli invalidi parziali disoccupati;

ad evitare che ai lavoratori invalidi parziali si corrispondano pensioni meramente simboliche;

a ridurre, infine, il potenziale contenzioso ed a rendere più sciolta l'applicazione della legge.

Il CNEL formula pertanto le seguenti « conclusioni ».

I - Pur non considerando il passaggio dal criterio di « incapacità di guadagno » a quello di « incapacità di lavoro » ai fini del riconoscimento del diritto a pensione (art. 1, primo comma) di per sé dirimente e sufficiente a riportare il fenomeno entro i limiti fisiologici, giudica che l'influenza eccessiva che nella valutazione hanno avuto per il passato le condizioni socio-economiche, abbia rappresentato una distorsione del concetto della capacità di guadagno; pertanto ritiene che l'adozione del criterio della capacità di lavoro possa offrire un parametro di giudizio più rigoroso.

Considera inoltre utile abrogare espressamente l'articolo 36, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, nu-

mero 639, con cui è stata sancita la valutabilità della situazione socio-economica da parte dei Comitati provinciali dell'INPS ai fini dell'istruttoria e dell'adozione di provvedimenti in materia di invalidità pensionabile.

II - Valuta positivamente l'estensione operata nel secondo comma dell'articolo 1 del diritto a pensione alle incapacità lavorative preesistenti al rapporto assicurativo, pur in presenza delle condizioni poste; considera infatti questa disposizione nello spirito della decisione della Corte di cassazione del 19 giugno 1974 e della sentenza 28 aprile 1976, n. 91, della Corte costituzionale, nonché delle indicazioni della Commissione della CEE del 27 settembre 1966, in quanto viene incontro ai bisogni reali di quanti, pur limitati nelle loro capacità lavorative, tendono ad inserirsi nel processo produttivo con le capacità residue.

Giudica peraltro che i nuovi requisiti contributivi richiesti non siano tali da dar luogo ad interventi meramente assistenziali.

III - Nel quadro di una distinzione più netta fra pensione di invalidità e pensione di vecchiaia ritiene che la pensione di invalidità di cui al primo comma dell'articolo 1 debba essere corrisposta all'assicurato fino al compimento dell'età pensionabile e comunque non oltre i 65 anni di età, dopo di che viene automaticamente ricalcolata e trasformata in pensione di vecchiaia. Il prolungamento a 65 anni è consentito anche a tutti coloro che, al raggiungimento dell'età pensionabile, non avessero accumulato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ritiene peraltro indispensabile procedere al necessario coordinamento per i casi in cui l'assicurato abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata di anzianità. Questa norma è di fatto assorbente di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge.

IV - Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 1, nello spirito dell'articolo 38 della Costituzione e nell'impossibilità attuale di rapportare il trattamento per invalidità parziale all'indennità di malattia, ritiene necessario che vengano previsti due livel-

li di trattamento minimo, uno per i casi in cui l'invalido parziale continui una sua attività lavorativa, un altro, in misura doppia, per i periodi di inattività involontaria. Soltanto indicativamente questi due livelli minimi potrebbero corrispondere al 50 per cento e al 100 per cento del minimo di pensione di vecchiaia.

Considera necessario conseguire una reale parità di diritto fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, mediante l'emanazione di una coerente normativa ai fini dello accertamento dello stato di inattività.

V - Ritiene che, nei casi in cui i trattamenti di invalidità parziale si cumulino con rendite da infortunio sul lavoro e malattie professionali, sia opportuno che la somma dei trattamenti non superi la pensione che sarebbe corrisposta in caso di inabilità. In tali casi la riduzione dovrebbe operare sul trattamento di invalidità.

VI - Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 1, propone che, dopo tre riconoscimenti consecutivi, la pensione di invalidità sia automaticamente confermata fino al limite del pensionamento di vecchiaia, ferme restando le facoltà di revisioni promosse dall'Istituto e dall'interessato in caso di aggravamento.

Si ritiene, inoltre, che non debba esistere soluzione di continuità nella corresponsione della pensione di invalidità fra un triennio e l'altro e in ogni caso fino alla definizione del procedimento nei casi di revisione promossa dall'Istituto.

VII - Perchè non vi siano contraddizioni con il criterio dell'incapacità di lavoro adottato per il primo riconoscimento dell'invalidità parziale, in sostituzione della frase: « il tener conto anche della eventuale attività lavorativa svolta » che reintrodurrebbe, ai soli fini delle revisioni, il concetto di capacità di guadagno, ritiene più corretto usare la dizione: « tener conto dell'eventuale acquisizione di nuove attitudini che consentano al lavoratore un reinserimento maggiore nella attività lavorativa ».

VIII - Ritiene, ai fini del pensionamento di vecchiaia, che il periodo di godimento della pensione di invalidità venga integralmen-

te computato figurativamente ai fini della anzianità contributiva.

IX - Considera necessario esplicitare che la pensione di invalidità è soggetta alla perequazione automatica e dà diritto a pensione ai superstiti integrata al trattamento minimo.

X - Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 2, ritiene opportuno, al fine di una formulazione meno astratta e più aderente ad un concetto già consolidato in dottrina e in giurisprudenza, sostituire la dizione: « impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa » con l'altra: « impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ».

XI - Propone la soppressione dell'inciso « con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 », per dare la possibilità a coloro che, già pensionati di invalidità, siano in possesso dei requisiti di incapacità lavorativa richiesti per la pensione di inabilità, di fruire della integrazione prevista dalla data di entrata in vigore della legge fino al compimento dell'età pensionabile.

XII - Ritiene che la pensione di inabilità debba essere trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile.

XIII - Propone che la pensione ai superstiti venga ricalcolata sulla base dei contributi versati prima dell'invalidità o dell'inabilità, aumentati figurativamente del periodo durante il quale l'inabile ha fruito di un trattamento di pensione. Tale pensione è comunque integrata al minimo.

XIV - Per quanto riguarda l'articolo 2, terzo comma, suggerisce che siano « fatti salvi » in ogni caso trattamenti minimi migliorati del 50 per cento ».

XV - Nell'elencazione dei casi di incompatibilità (articolo 3, quarto comma) ritiene opportuno aggiungere la dizione « la iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli ».

XVI - Nei casi in cui il pensionato percepisca indennità di disoccupazione o altri trattamenti sostitutivi della retribuzione, propone che la decadenza non debba colpire la

pensione di inabilità, ma gli altri trattamenti.

XVII - Propone che i requisiti contributivi previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, ed esistenti al momento della presentazione della domanda, siano integralmente considerati ai fini del riconoscimento del diritto a pensione anche quando il riconoscimento dei requisiti medico-legali avvenga successivamente.

XVIII - Per quanto riguarda l'articolo 4, ultimo comma, ritiene utile sostituire alla data del 31 dicembre 1979 quella di decorrenza della presente legge.

XIX - All'articolo 5 propone di prevedere che l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto per i pensionati di inabilità sia esteso a quei pensionati di invalidità ordinaria che, pur avendo di fatto i requisiti per ottenere una pensione di inabilità, rinuncino a questa a favore della pensione ordinaria di invalidità, nel quadro di uno sforzo di reinserimento dell'inabile nella società.

XX - Agli articoli 8 e 9, rileva infine la opportunità di spostare nel tempo la riduzione dei requisiti contributivi, sostituendo al biennio 1979-80 e all'anno 1981, il biennio 1980-81 e l'anno 1982, e di prevedere, come decorrenza della normativa, quella conseguente alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, e non già il 31 dicembre 1979.

XXI - Ritiene che debba essere introdotto un sistema di valutazione della riduzione delle capacità di lavoro più rigoroso e con maggiori garanzie di oggettività quale può essere il giudizio espresso da un collegio medico della struttura pubblica (con la partecipazione del medico dell'ente previdenziale) sulla base degli accertamenti sanitari della USL.

XXII - Il CNEL propone un aumento degli organici ispettivi dell'INPS ai fini di un migliore accertamento contributivo, nonché un inasprimento delle norme penali per le evasioni alle leggi previdenziali.

STORTI, *Presidente del CNEL*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Pensione ordinaria di invalidità)

Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La pensione di invalidità di cui al presente articolo è calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e non è integrata al trattamento minimo.

La pensione è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni ed è confermare per periodi della stessa durata, su domanda del pensionato, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavora-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Pensione ordinaria di invalidità)

Identico.

Identico.

La pensione di invalidità di cui al presente articolo è calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora la pensione risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

L'integrazione al trattamento minimo è dovuta ai superstiti di titolare della pensione di cui al presente articolo.

La pensione è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni ed è confermare per periodi della stessa durata, su domanda del pensionato, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavora-

(Segue: *Testo del Governo*)

tiva svolta. La conferma della pensione ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata dopo la scadenza del periodo suddetto.

Art. 2.

(*Pensione ordinaria di inabilità*)

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di pensione di invalidità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita dall'importo della pensione di invalidità non integrata al trattamento minimo e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra la pensione di invalidità e quella che gli sarebbe spettata, sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo della pensione medesima con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data da cui è riconosciuto il diritto alla maggiorazione e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tiva svolta. La conferma della pensione ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro il semestre successivo alla scadenza suddetta.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, la pensione di invalidità è confermata automaticamente fino al limite di pensionamento di vecchiaia, ferme restando le facoltà di revisione, di cui al successivo articolo 9.

Art. 2.

(*Pensione ordinaria di inabilità*)

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di pensione di invalidità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1981 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra la pensione di invalidità e quella che gli sarebbe spettata al compimento dell'età pensionabile considerando il periodo compreso tra la data da cui è riconosciuto il diritto alla maggiorazione e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito, nell'anno di decorrenza della pensione, per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

Alla pensione, comprensiva della maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazioni per perequazione automatica previste, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dalla pensione di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia riconosciuto il diritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono fatti salvi, in ogni caso, trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dalla pensione di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia ri-

(Segue: Testo del Governo)

alla pensione di invalidità, il pensionato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello della pensione di invalidità.

Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Art. 3.

(Esclusione dalla pensione di invalidità e di inabilità)

La pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non può essere liquidata agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

(Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alle pensioni di invalidità e di inabilità)

Ai fini del perfezionamento del diritto alle pensioni di invalidità e di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Agli stessi fini, i requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

conosciuto il diritto alla pensione di invalidità, il pensionato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello della pensione di invalidità.

Identico.

Art. 3.

(Esclusione dalla pensione di invalidità e di inabilità)

La pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non può essere liquidata agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Art. 4.

(Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alle pensioni di invalidità e di inabilità)

Identico.

I requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contributi settima-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

buti settimanali, tre contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

La contribuzione volontaria relativa ad autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

(Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità)

Ai pensionati per inabilità, nei casi in cui sia indispensabile l'assistenza personale continuativa, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nali, tre contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorchè risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione è conseguito allorchè risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

La contribuzione volontaria versata per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisto del diritto alla pensione di invalidità. La contribuzione stessa è utile ai fini del perfezionamento del diritto a pensione per i superstiti.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta data del 1° gennaio 1982.

Art. 5.

(Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

un assegno mensile non reversibile della stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6.

(Pensione privilegiata di inabilità, di invalidità od ai superstiti, per cause di servizio)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto, fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, alla pensione di invalidità e di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per causa di servizio, reversibile ai superstiti. Detta pensione spetta a condizione che:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6.

(Pensione privilegiata di inabilità, di invalidità od ai superstiti, per cause di servizio)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità di cui all'articolo 2, purchè:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Perequazione automatica)

Alle pensioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previste, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi.

Alle pensioni di cui ai precedenti articoli 1 e 6, inferiori al trattamento minimo, si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Revisione delle pensioni di invalidità e di inabilità)

Il titolare di pensione riconosciuta ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Definizione di inabilità ai fini delle maggiorazioni della pensione)

Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

Art. 9.

(Revisione delle pensioni di invalidità e di inabilità)

Identico.

Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

La revisione può essere richiesta, in caso di documentato mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, anche ad iniziativa dell'interessato. In tal caso la domanda può essere presentata purchè siano compiuti almeno tre anni dalla decorrenza della pensione ed ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione. Successive domande di revisione non possono essere presentate se non decorsi almeno tre anni dalla precedente.

Tuttavia, qualora prima della scadenza del triennio si verifichi una notevole modificazione delle infermità permanenti del pensionato, la domanda di revisione può essere presentata, in deroga a quanto disposto dal precedente comma, purchè corredata da apposita certificazione sanitaria, rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico. In tal caso, ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

Quando, a seguito della revisione, risulti che il pensionato non può ulteriormente essere considerato invalido, la pensione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è assegnata la pensione di invalidità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La revisione può essere richiesta, anche ad iniziativa dell'interessato, in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico.

Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Identico.

L'eventuale revoca o riduzione della pensione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

Quando, a seguito della revisione, risulti che il pensionato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la pensione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è assegnata la pensione di invalidità.

(Segue: Testo del Governo)

Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del pensionato di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato la pensione di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello della pensione precedentemente percepita.

L'interessato non può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca del trattamento di pensione prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento stesso, salvo il caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 8.

(Riduzione dei requisiti contributivi)

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto a un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di pensione di invalidità o di inabilità rispettivamente nel corso del biennio 1979-1980 o dell'anno 1981.

Art. 9.

(Decorrenza della normativa)

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca del trattamento di pensione.

Art. 10.

(Riduzione dei requisiti contributivi)

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di pensione di invalidità o inabilità rispettivamente nel corso del biennio 1982-1983 o dell'anno 1984.

Art. 11.

(Decorrenza della normativa)

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Ove non espressamente previsto, per le pensioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le pensioni stesse fanno carico.